



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
REGOLAMENTO DIDATTICO

INDICE

1. Denominazione del Corso e Classe di Appartenenza	p. 2
2. Definizione degli obiettivi formativi	p. 2
3. Ammissione al Corso	p. 3
3.1. Programmazione degli accessi	p. 3
3.2. Obbligo formativo aggiuntivo e Corsi propedeutici	p. 4
4. Crediti formativi universitari	p. 4
5. Ordinamento didattico	p. 5
5.1. Piano degli studi	p. 5
5.2. Tipologia delle forme di insegnamento:	p. 6
5.2.1. <i>corso di insegnamento</i>	p. 6
5.2.2. <i>seminario</i>	p. 6
5.2.3. <i>esercitazione di laboratorio e didattica a piccoli gruppi</i>	p. 6
5.2.4. <i>attività didattica opzionale (a scelta dello studente)</i>	p. 7
5.2.5. <i>attività formative professionalizzanti (tirocinio)</i>	p. 8
5.2.6. <i>corso di lingua inglese</i>	p. 9
5.2.7. <i>preparazione della prova finale</i>	p. 9
6. Organizzazione didattica	p. 10
6.1. Il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica (CCLI)	p. 10
6.2. Funzionamento del CCLI	p. 10
6.3. Il Presidente del CCLI	p. 11
6.4. Il Coordinatore didattico del CLI	p. 11
6.5. Il Coordinatore di sezione	p. 12
6.6. Il Coordinatore di Corso Integrato	p. 12
6.7. I Docenti	p. 13
6.8. I Cultori della materia	p. 14
6.9. La Commissione Didattico-Pedagogica (CDP)	p. 14
6.10. La Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari	p. 15
6.11. La Commissione Didattica Paritetica	p. 15
7. Tutorato	p. 16
7.1. Tutorato assicurato dai docenti	p. 16
7.2. Il Tutore professionale	p. 16
7.3. L'Assistente di tirocinio	p. 16
8. Obbligo di frequenza	p. 17
9. Apprendimento autonomo	p. 17
10. Programmazione didattica	p. 17
11. Sbarramenti e propedeuticità	p. 18
11.1. Sbarramenti	p. 18
11.2. Propedeuticità	p. 19
12. Verifica dell'apprendimento	p. 19
13. Attività formative per la preparazione della prova finale	p. 20
14. Prova finale	p. 20
15. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio	p. 21
15.1. Trasferimenti interni al Corso di Laurea in Infermieristica	p. 21
15.2. Trasferimenti da Corso di Laurea in Infermieristica di altre Università	p. 21
15.3. Riconoscimento dei CFU conseguiti presso altri Corsi di Laurea	p. 22
15.4. Riconoscimento degli studi compiuti presso Università straniere	p. 22
16. Riconoscimento della Laurea in Infermieristica conseguita presso Università estere	p. 22
17. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica	p. 22
18. Formazione pedagogica del personale docente	p. 23
19. Sito WEB del Corso di Laurea	p. 23
ALLEGATI	p. 24
a) Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica	p. 24
b) Piano degli studi del Corso di Laurea in Infermieristica	p. 27
c) Propedeuticità	p. 34

1. DENOMINAZIONE DEL CORSO E CLASSE DI APPARTENENZA

Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Infermieristica (CLI), secondo l'Ordinamento Didattico vigente (allegato A) e nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di riferimento (Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) e delle norme generali dei Corsi di Laurea contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico della Facoltà, ai quali si fa riferimento per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) si articola in tre anni, per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), ed è istituito all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CLI si propone il conseguimento degli obiettivi formativi definiti nell'Ordinamento Didattico (allegato A), che è parte integrante del presente regolamento.

Il CLI garantisce ai suoi laureati un patrimonio culturale e scientifico adeguato all'esercizio della professione infermieristica. I laureati infermieri, ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n° 251, articolo 1, comma 1, sono operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche che svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo Profilo professionale (D.M. Sanità n° 739, 14 settembre 1994), nonché dallo specifico Codice deontologico e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza infermieristica.

I laureati infermieri sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica che – preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa – è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Il laureato infermiere:

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività;
- formula i relativi obiettivi;
- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale;
- contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Il CLI garantisce ai suoi laureati un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da permettere loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima

integrazione con le altre professioni. Assicura inoltre la competenza in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Gli obiettivi formativi specifici del CLI permettono al laureato di:

- ❑ studiare, attraverso un percorso interdisciplinare, i fenomeni di salute e malattia dell'uomo nelle diverse fasi della vita, acquisendo competenze tecnico-relazionali adeguate alla risposta ai bisogni assistenziali degli individui e della collettività sia in ambito ospedaliero, sia territoriale;
- ❑ identificare i bisogni assistenziali, formulare i relativi obiettivi, pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale infermieristico;
- ❑ garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- ❑ acquisire un'identità professionale attraverso l'applicazione del pensiero critico al ruolo dell'infermiere nell'attuale contesto socio-sanitario nazionale e regionale, collaborando all'interno dell'équipe socio-sanitaria ed opportunamente avvalendosi del personale di supporto;
- ❑ sviluppare capacità di ricerca nell'accesso e nell'utilizzo dell'informazione scientifica;
- ❑ sviluppare capacità di analisi delle problematiche etiche e bioetiche che sorgono nella relazione assistenziale tra paziente e infermiere.

3. Ammissione al Corso

3.1. Programmazione degli accessi

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) i candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente.

Il numero di studenti ammessi al CLI è determinato in base alla programmazione nazionale e regionale e alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà.

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge n°264, 2 settembre 1999 ("Norme in materia di accesso ai corsi universitari").

Il termine ultimo per l'immatricolazione al primo anno del CLI è fissato di norma al primo ottobre, salvo eccezioni previste dalla legge.

Esaurite le immatricolazioni degli studenti che hanno sostenuto la prova di ammissione, possono essere accolte altre domande nel limite dei posti disponibili, fermo restando che se queste verranno presentate dopo il termine sopraccitato, l'accettazione delle stesse sarà subordinata all'autorizzazione del Rettore. Allo studente iscritto con questa modalità verranno applicate tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative all'obbligo formativo aggiuntivo.

L'ammissione al CLI prevede l'accertamento sanitario, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di infermiere.

L'idoneità psicofisica all'attività professionale inerente il CLI viene certificata entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, comunque, prima dell'inizio del tirocinio.

L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

3.2. *Obbligo formativo aggiuntivo e Corsi propedeutici*

L'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) prevede che gli studenti ammessi al primo anno di corso possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Tuttavia, al fine di ottenere una maggiore omogeneità della preparazione degli studenti che hanno superato la prova di ammissione al CLI, il Consiglio di Corso di Laurea, anche in base ai risultati delle prove di ammissione stesse, può organizzare corsi propedeutici relativi alle discipline di base.

Ciò premesso, tutti gli studenti che hanno superato la prova di ammissione al CLI e non hanno risposto o hanno risposto in modo errato ad almeno il 40% delle domande riguardanti i singoli argomenti di matematica e logica, fisica e chimica, sono ammessi con un obbligo formativo aggiuntivo – per una o più delle discipline in oggetto – che sono tenuti a sanare entro la fine del primo anno e nel rispetto delle propedeuticità previste.

Allo scopo di consentire l'annullamento dell'obbligo formativo aggiuntivo, il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica programma attività didattiche propedeutiche da svolgersi, di norma, prima dell'inizio del primo semestre del primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente frequentate dagli studenti con tale obbligo. La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà nell'ambito di specifiche valutazioni condotte dai docenti.

4. CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 50 da acquisire in attività formative svolte a partire dal primo anno di corso e finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

Ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello studente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 02-04-2001, comprensive:

- a) delle ore di lezione;
- b) delle ore di seminario;
- c) delle ore di didattica tutoriale e di esercitazione svolte in laboratori;
- d) delle ore di tirocinio svolte in servizi e unità operative di assistenza in strutture sanitarie accreditate;
- e) delle ore utilizzate dallo studente in altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;
- f) delle ore di studio autonomo, necessarie per completare la sua formazione.

Per ogni attività formativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 02-04-2001, la frazione dell'impegno orario riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale, determinata dall'ordinamento didattico, è pari al 30% dell'impegno orario complessivo.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLI, nomina un'apposita Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari (CFU), al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

- studenti non iscritti al CLI per quattro anni consecutivi;
- studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CLI per quattro anni consecutivi;
- studenti che non superano esami del CLI per quattro anni consecutivi.

Una Commissione Didattica paritetica, nominata dal Consiglio del CLI, accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

5. ORDINAMENTO DIDATTICO

Il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica e il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento Didattico, nel rispetto della legge vigente che prevede, per ogni Corso di Laurea, l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale, altre.

L'ordinamento didattico – che è parte integrante del presente regolamento – individua per ciascuna attività formativa i relativi ambiti disciplinari e settori scientifico-disciplinari pertinenti (allegato A).

Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'ordinamento didattico, il Consiglio del CLI propone al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche al presente regolamento.

Il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica approva inoltre il Documento Annuale di Programmazione Didattica, emanato secondo le indicazioni stabilite dall'articolo 10 del presente regolamento.

5.1. Piano degli Studi

Le attività formative individuate dall'ordinamento didattico sono articolate in corsi di insegnamento, che determinano gli esami che occorre sostenere per accedere alla prova finale.

L'elenco dei Corsi di insegnamento, con i relativi esami, sono definiti nel Piano degli Studi allegato al presente regolamento (allegato B).

Il Piano degli Studi, definito e approvato dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica e dal Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito dall'ordinamento didattico. A questo scopo, articola l'insegnamento in corsi integrati, attività a scelta dello studente e attività formative professionalizzanti (tirocinio).

È fatto obbligo allo studente in posizione di fuori corso temporaneo o ripetente, al momento dell'iscrizione all'anno di corso successivo in posizione regolare, di uniformarsi all'offerta formativa vigente. Il CCLI individua attività formative integrative necessarie o percorsi formativi individuali a tale fine.

I corsi integrati sono rappresentati dagli insegnamenti obbligatori previsti dal Piano degli studi. Possono essere costituiti da diversi insegnamenti, anche di differenti settori scientifico-disciplinari, per il conseguimento di un obiettivo formativo specifico comune. Essi possono avvalersi della didattica integrativa e tutoriale e di esercitazioni, a complemento delle lezioni. Il raggiungimento degli obiettivi formativi – che può essere verificato anche attraverso prove valutative in itinere – viene certificato dall'apposita commissione con il superamento del relativo esame.

I corsi svolti nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente possono comprendere lezioni, seminari, esercitazioni e/o tirocini.

5.2. Tipologia delle forme di insegnamento

Per ciascuna attività didattica prevista dal Piano degli Studi sono individuati i relativi crediti e le diverse forme di insegnamento.

Sono forme di insegnamento del Corso di Laurea in Infermieristica:

a) Corso di insegnamento

Si definisce 'corso di insegnamento' un insieme di lezioni che trattano di uno specifico argomento, identificate da un titolo e facenti parte del curriculum formativo previsto per il CLI, svolte sulla base di un calendario didattico predefinito ed impartite agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

b) Seminario

Il 'seminario' è un'attività didattica che presenta le medesime caratteristiche della lezione, ma che può essere svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni.

Il seminario può essere svolto anche da un solo docente, qualora il suo argomento permetta di ampliare un particolare aspetto previsto dal curriculum formativo.

Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

c) Esercitazione di laboratorio e didattica a piccoli gruppi

Le esercitazioni e le attività di didattica a piccoli gruppi costituiscono una forma di didattica interattiva, indirizzata a un piccolo numero di studenti. Tali attività sono di norma realizzate da un tutore, il cui compito è seguire gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione.

L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione

di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di stage, ecc.

Per ogni attività tutoriale, il Consiglio del CLI definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame.

Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente, su proposta del Consiglio del CLI, i tutori da impegnare nelle attività didattiche previste per quel periodo. I tutori possono essere reclutati tra i docenti e gli assistenti al tirocinio ma anche tra personale esterno al Corso di Laurea e alla Facoltà mediante incarichi e/o contratti annuali.

d) Attività didattica opzionale (a scelta dello studente)

Il Consiglio del CLI organizza l'offerta di attività didattiche opzionali, singole oppure collegate in «percorsi didattici omogenei» e realizzabili con lezioni, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, fra i quali lo Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero minimo di 9 CFU.

Fra le attività elettive si inseriscono anche tirocini elettivi svolti in strutture di ricerca o in Unità operative (Progetti Socrates\Erasmus). Il Consiglio del CLI definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono.

Per ogni attività didattica opzionale istituita, il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del CLI, nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

La valutazione delle singole attività didattiche elettive svolte dallo Studente non è espressa in una votazione numerica, ma solo nel riconoscimento dei crediti corrispondenti, certificata dal Responsabile e annotata nel libretto.

Il calendario delle attività didattiche elettive viene pubblicato in tempo utile, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie.

La didattica elettiva costituisce attività ufficiale e come tale annotata nel registro delle attività didattiche.

e) Attività formative professionalizzanti (tirocinio)

Durante i tre anni del CLI, lo studente è tenuto ad acquisire specifiche competenze professionali nel campo dell'assistenza infermieristica. A tale scopo, lo studente deve svolgere delle attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture assistenziali identificate dal CCLI, nei periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dal Piano degli Studi.

Il tirocinio clinico è una forma di attività didattica clinica tutoriale obbligatoria che comporta per lo studente l'acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale.

L'attività formativa professionalizzante è suddivisa in due tipologie:

1. acquisizione di abilità pratiche di livello crescente, utile allo svolgimento dell'attività svolta a livello professionale;
2. utilizzazione delle conoscenze di natura metodologica per l'interpretazione critica dei dati utili all'individuazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei problemi assistenziali infermieristici; abilità di ricerca e valutazione delle informazioni scientifiche indispensabili alla

soluzione di problemi assistenziali infermieristici; considerazione delle componenti deontologiche nello svolgimento delle attività di competenza.

Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva autonomia per lo studente.

In ogni fase del tirocinio clinico, lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un assistente di tirocinio e sotto la responsabilità di un tutore professionale.

In conformità con la normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, sono strutture necessarie per le attività di tirocinio:

- U.O. di medicina generale;
- U.O. di medicina specialistica;
- U.O. di medicina d'urgenza e pronto soccorso;
- U.O. di chirurgia generale;
- U.O. di chirurgia specialistica;
- U.O. di neonatologia e/o pediatria;
- U.O. di ostetricia e ginecologia;
- U.O. di psichiatria e Servizi di salute mentale;
- U.O. di riabilitazione;
- Day-hospital;
- Servizi per l'assistenza geriatrica;
- Servizi di medicina del lavoro;
- Servizi e laboratori diagnostici e ambulatori specialistici;
- Servizi distrettuali, di cure primarie, di assistenza domiciliare.

Le sedi di tirocinio vengono individuate in coerenza con il progetto formativo predisposto, indicate nel documento annuale di programmazione didattica e approvate dal CCLI.

Gli studenti sono di norma assegnati alle sedi di tirocinio che afferiscono alla sezione in cui frequentano il Corso. Gli studenti possono comunque essere assegnati a sedi di tirocinio che afferiscono ad altre sezioni del Corso sulla base dei posti disponibili e in coerenza con il progetto formativo predisposto, senza la necessità di attivare una specifica Convenzione.

Le sedi di tirocinio vengono individuate in considerazione dei seguenti indicatori:

- numero delle prestazioni sanitarie;
- tipologia dei casi clinici;
- tipologia dei bisogni di assistenza infermieristica;
- dotazione organica di personale infermieristico;
- programmi di formazione continua del personale infermieristico;
- adesione del personale al processo formativo degli studenti;
- strumenti per la pianificazione e attuazione dell'assistenza infermieristica;
- modelli organizzativi dell'assistenza infermieristica;
- attività di ricerca e produzione scientifica promosse.

Nelle sedi di tirocinio di degenza, in relazione all'intensità assistenziale, il rapporto studente/degenti è stabilito ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Università e le Istituzioni sanitarie individuate quali sezioni del CLI.

Nelle sedi di tirocinio distrettuali, ambulatoriali e domiciliari il rapporto studente/degenti è commisurato in relazione alle unità di personale infermieristico presenti e disponibili per l'attività formativa agli studenti.

Il tirocinio clinico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata da apposito libretto firmato dall'Assistente di tirocinio.

La competenza acquisita con l'attività di tirocinio è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCLI, ed è espressa in trentesimi.

Ogni anno accademico viene nominata dal Consiglio di Facoltà, su indicazione del CCLI, un'apposita Commissione di valutazione del tirocinio, la quale provvede per l'anno accademico in corso – sulla base di criteri individuati all'inizio dell'anno accademico e riportati nel Documento Annuale di Programmazione Didattica e anche con l'istituzione di apposite prove – alla certificazione dell'intero percorso di apprendimento clinico di ogni studente o di sue singole parti.

Al termine di questo processo di certificazione, detta Commissione esprime un voto in trentesimi che concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e che determinerà l'acquisizione dei CFU, specificati per ciascuna delle diverse aree cliniche frequentate durante l'intero anno di corso.

La Commissione di valutazione del tirocinio clinico può determinare forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l'intero anno accademico un numero di assenze superiore al 20% del monte ore programmato. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il termine del triennio accademico.

Lo studente del terzo anno che ha maturato un debito formativo ai sensi del capoverso precedente, può recuperare tale debito entro la sessione primaverile della prova finale del CLI.

Il CCLI può identificare strutture non universitarie, nazionali o estere, presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione e accreditamento della loro adeguatezza didattica.

f) Corso di Lingua inglese

Il Consiglio del CLI predispone almeno un Corso di lingua inglese, che permetta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti di interesse biomedico e infermieristico e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario dei paesi anglofoni.

La verifica dell'acquisizione delle abilità linguistiche avverrà nell'ambito di specifiche valutazioni condotte dai docenti. I relativi crediti formativi universitari sono acquisiti al termine di ciascun anno accademico.

g) Preparazione della Prova Finale

Lo Studente ha a disposizione 8 CFU da dedicare alla preparazione della prova finale e alla redazione di un elaborato scritto (Tesi di Laurea).

6. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

6.1. Il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica (CCLI)

È organo del Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica (CCLI). Ai sensi del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il CCLI assicura il coordinamento didattico e organizzativo delle attività didattiche corrispondenti all'offerta del CLI.

Nel rispetto delle competenze del Consiglio di Facoltà (CdF), sono compiti del CCLI:

- ❑ l'approvazione del regolamento didattico, del piano degli studi e del documento annuale di programmazione didattica del CLI;
- ❑ l'individuazione delle linee generali volte a definire obiettivi e contenuti degli insegnamenti del CLI, nonché la proposta in tema di attivazione, disattivazione, integrazione dei corsi di insegnamento previsti dal piano degli studi, compresa l'indicazione delle eventuali necessità di copertura di nuovi docenti di ruolo;
- ❑ l'individuazione delle linee generali volte a definire le modalità di valutazione del profitto e l'esercizio del loro controllo, compresa la nomina delle Commissioni d'Esame e dei relativi Presidenti;
- ❑ la proposta del calendario didattico;
- ❑ la proposta in merito all'impiego delle risorse materiale e di personale non docente, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività didattiche previste, comprese quelle relative alla didattica tutoriale e di tirocinio;
- ❑ l'adozione di provvedimenti relativi al percorso di studi dei singoli;
- ❑ la definizione delle modalità di svolgimento della prova finale, comprese le indicazioni relative alla stesura dell'elaborato scritto e alla individuazione dei relatori;
- ❑ la proposta in merito all'equipollenza e al riconoscimento dei titoli conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero, in conformità alla legislazione vigente;
- ❑ l'attuazione e l'esecuzione dei principi statutari e di quelli espressi dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Facoltà e l'esercizio di tutte le competenze ad esso delegate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CCLI è composto da tutti i professori afferenti al CLI, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto; da una rappresentanza dei ricercatori della Facoltà, da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e da una rappresentanza degli studenti, individuate ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.

6.2. Funzionamento del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica

Il CCLI è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Il CCLI deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del CCLI, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Presidente di norma almeno dieci giorni prima della adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso di urgenza.

L'adunanza del CCLI è valida quando ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini della determinazione di tale maggioranza, sono considerati validi anche coloro i quali giustificano in modo formale la loro assenza.

Le decisioni del CCLI sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali siano previste maggioranze qualificate. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La funzione di segretario viene svolta, di norma, dal Coordinatore didattico. In caso di sua assenza, il Presidente sceglie il segretario tra i docenti essendo, di norma, il più giovane tra i docenti universitari presenti.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Corso sono approvati nella seduta successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Per quanto non specificato nel presente regolamento in materia di funzionamento del CCLI, ci si riferisce al Regolamento Didattico di Facoltà e al Regolamento Generale di Ateneo.

6.3. Il Presidente del CCLI

Il Presidente del CCLI è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia della Facoltà titolari di un insegnamento del CLI.

In assenza o in mancanza di disponibilità da parte di professori di prima fascia, può essere eletto Presidente del CCLI un professore di seconda fascia della Facoltà titolare di un insegnamento del CLI.

Il Presidente del CCLI dura in carica tre anni accademici.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di servizio nel ruolo. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Il Presidente presiede il CCLI e sovrintende e coordina le attività del CLI.

6.4. Il Coordinatore didattico del CLI

Il Coordinatore didattico del CLI è nominato, su proposta del Presidente del CCLI, tra i professori di prima e seconda fascia della Facoltà, titolari di un insegnamento del CLI e afferenti al settore scientifico-disciplinare proprio del profilo professionale del CLI.

Il Coordinatore didattico del CLI collabora con il Presidente del CCLI, per il coordinamento delle attività didattiche del CLI.

Il Coordinatore didattico coordina le attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CCLI.

6.5. Il Coordinatore didattico di sezione

Qualora il percorso didattico del CLI sia organizzato in sezioni di corso, individuate presso le strutture del servizio sanitario regionale con apposito accordo attuativo, per ciascuna sezione è individuato, ai sensi del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Brescia e la Regione Lombardia, un Coordinatore didattico di sezione, nominato tra il personale appartenente al profilo professionale del CLI, dipendenti dall'istituzione sanitaria sezione del CLI o dall'Università. L'attribuzione dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della L. 251/2000, prevede il possesso dei requisiti di studio, scientifici e professionali, adeguati e coerenti con le funzioni di coordinamento didattico da ricoprire.

Sono compiti del Coordinatore didattico di sezione:

- ❑ garantire la corretta applicazione della programmazione didattica per la propria sezione;
- ❑ la proposta in merito all'impiego delle risorse materiale e di personale non docente, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività didattiche previste, comprese quelle relative alla didattica tutoriale e di tirocinio e alla nomina dei tutor e degli assistenti di tirocinio, per la propria sezione;
- ❑ la proposta delle sedi per l'effettuazione dei tirocini, in coerenza con gli obiettivi del piano degli studi e delle indicazioni previste dal documento annuale di programmazione didattica;
- ❑ la verifica degli indicatori di adeguatezza delle strutture della propria sezione utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del CLI.

Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Coordinatore didattico di sezione.

Il Coordinatore didattico di sezione partecipa di diritto alle attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CCLI.

6.6. Il Coordinatore di corso integrato

Per i corsi integrati previsti dal piano di studio che prevedono corsi di insegnamento affidati a più di un docente, anche di settori scientifico-disciplinari diversi, è prevista la nomina di un Coordinatore di Corso Integrato, designato dal CCLI.

Il Coordinatore di corso integrato rappresenta la figura di riferimento del corso per gli studenti.

Sono compiti del Coordinatore di Corso Integrato:

- ❑ presiedere la Commissione d'esame, coordinare le attività di preparazione delle prove e garantire il corretto svolgimento dell'esame stesso;
- ❑ coordinare le attività didattiche programmate per il proprio corso integrato, allo scopo di garantire il perseguimento di obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio corso integrato, anche in relazione all'organizzazione dei tempi didattici, assumendosene la responsabilità nei confronti del CCLI;

- ❑ proporre attività didattiche integrative e tutoriali per il perseguimento di obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio corso integrato;
- ❑ proporre attività opzionali a scelta dello studente, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche connesse agli obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio corso integrato.

Il Coordinatore di corso integrato partecipa di diritto alle attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CCLI.

Qualora necessario, il CCLI può individuare ulteriori figure di coordinamento (Coordinatore didattico di anno di corso, Coordinatore dei tirocini, Coordinatore delle attività formative a scelta dello studente, ecc.), di norma scelte nell'ambito del profilo professionale proprio del CLI.

6.7. I Docenti

Il CCLI propone la nomina dei docenti cui affidare la titolarità dei corsi di insegnamento, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Facoltà e della legislazione vigente in tema di formazione universitaria delle professioni sanitarie.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a coloro che risultano in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi di insegnamento del CLI (almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza; per gli insegnamenti clinici, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore clinico riferibile alla disciplina insegnata; eventuale possesso di titoli e pubblicazioni scientifiche riferibili alla disciplina insegnata).

L'impegno didattico dei docenti, di norma svolto personalmente dal docente titolare del corso e senza sostituti, è comprensivo:

- ❑ delle ore di lezione e dell'eventuale didattica integrativa e tutoriale del corso di insegnamento di cui il docente è titolare, definito dal Documento annuale di programmazione didattica;
- ❑ del tempo settimanalmente messo a disposizione per il ricevimento degli studenti;
- ❑ della partecipazione alle Commissioni d'esame per la valutazione del profitto degli studenti, per le sessioni e gli appelli previsti dal calendario didattico dell'anno accademico;
- ❑ della partecipazioni alle attività del CCLI e di eventuali Commissioni didattiche delle quali il docente risulta membro.

Il ricevimento degli studenti viene assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico.

Il docente titolare del corso di insegnamento è responsabile della corretta applicazione delle procedure di verifica degli obblighi di frequenza dello studente ed è tenuto a documentare, negli appositi registri, l'attività didattica svolta.

6.8. I Cultori della materia

Il Consiglio di Facoltà, su proposta motivata del docente titolare di insegnamento approvata dal Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica, può nominare cultori della materia, in possesso di riconosciuta e documentata competenza professionale e scientifica (almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza; per gli insegnamenti clinici, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore clinico riferibile alla disciplina insegnata; eventuale possesso di titoli e pubblicazioni scientifiche riferibili alla disciplina insegnata).

Il cultore della materia collabora con il docente titolare del corso attraverso:

- ❑ il contributo allo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari relativi a particolari argomenti o specifici approfondimenti del corso di insegnamento stesso;
- ❑ la partecipazione alla Commissione d'esame.

Il numero complessivo dei cultori della materia del CLI deve risultare contenuto e proporzionato agli impegni richiesti.

6.9. La Commissione Didattico-Pedagogica (CDP)

Il CCLI può dotarsi di Commissioni, temporanee o permanenti. La loro tipologia (elaborazione del regolamento, programmazione del tirocinio, programmazione delle attività opzionali, elaborazione delle modalità di svolgimento dell'esame finale, monitoraggio della qualità dei processi formativi, formazione pedagogica dei docenti, ecc.), composizione e le modalità di nomina e di funzionamento sono definite dal CCLI, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Facoltà.

Il CCLI istituisce una Commissione didattica-pedagogica.

La Commissione didattica-pedagogica (CDP) è presieduta dal Presidente del CCLI.

Le attività della CDP sono coordinate dal Coordinatore Didattico del CLI.

Sono membri di diritto della CDP i Coordinatori di sezioni e i Coordinatori di corso integrato.

La CDP è inoltre composta da almeno un docente per ogni anno di corso e da una rappresentanza dei tutori professionali.

Nel rispetto delle competenze del CCLI, compito fondamentale della CDP è l'elaborazione e la proposta al CCLI del documento annuale di programmazione didattica del CLI.

Il documento annuale di programmazione didattica del CLI, elaborato nei tempi stabiliti per la predisposizione dell'offerta formativa del CLI e comunque con almeno due mesi di anticipo dall'inizio dei corsi, contiene:

- ❑ l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CLI per l'anno accademico di riferimento, comprensivo degli obiettivi dei singoli corsi di insegnamento e della specificazione di eventuali attività didattiche di tipo esercitativo, integrativo e tutoriale;
- ❑ i contenuti e le modalità di valutazione e di certificazione del profitto per le singole attività didattiche;

- ❑ i principali elementi della programmazione didattica del tirocinio (obiettivi, attività didattiche, esercitazioni, forme e criteri di valutazione, periodi e orari di frequenza), compreso l'elenco delle sedi per lo svolgimento dei tirocini stessi;
- ❑ l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CLI per l'anno accademico di riferimento, relativo alle attività opzionali a scelta dello studente e le modalità di valutazione delle stesse;
- ❑ il calendario didattico dell'anno accademico, comprensivo dei periodi di lezione, di tirocinio e degli esami.

Le funzioni svolte dai componenti la Commissione didattico-pedagogica sono riconosciute come compiti istituzionali e pertanto certificate dalle autorità accademiche come attività inerenti la didattica.

6.10. La Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLI, nomina un'apposita Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

- ❑ studenti non iscritti al CLI per quattro anni consecutivi;
- ❑ studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CLI per quattro anni consecutivi;
- ❑ studenti che non superano esami del CLI per quattro anni consecutivi.

La Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari è presieduta dal Presidente del CCLI.

Le attività della Commissione sono coordinate dal Coordinatore Didattico del CLI.

Sono membri di diritto della Commissione i Coordinatori di sezione.

La Commissione è inoltre composta da almeno un docente per ogni anno di corso e da un rappresentante degli studenti.

6.11. La Commissione Didattica Paritetica

Il CCLI istituisce una Commissione didattica paritetica.

La Commissione didattica paritetica è presieduta dal Presidente del CCLI ed è composta da un numero uguale di docenti e studenti e dal rappresentante del personale tecnico amministrativo del CCLI.

Tra i docenti figura necessariamente un rappresentante per ogni anno di corso.

I rappresentanti degli studenti sono scelti tra gli eletti in CCLI.

La Commissione didattica esprime pareri in merito ai seguenti aspetti:

- ❑ attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche stabilite dal piano degli studi;
- ❑ propedeuticità degli esami e sbarramenti;
- ❑ contenuti e modalità di valutazione e di certificazione del profitto per le singole attività didattiche.

Le attività svolte dalla Commissione didattica paritetica vengono verbalizzate e messe a disposizione dei membri del CCLI per la consultazione.

7. TUTORATO

7.1. Tutorato assicurato dai docenti

È compito istituzionale di tutti i docenti, per le proprie competenze, guidare il processo di formazione culturale e scientifica dello studente, secondo quanto previsto dal sistema di tutorato universitario.

Il tutorato è un servizio finalizzato a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e, in particolare, capaci di utilizzare le conoscenze trasmesse, siano esse di natura metodologica, che interpretativa dei problemi.

7.2. Il Tutore professionale

Il tutore professionale è nominato dal CCLI, su proposta dei singoli Coordinatori di sezione, tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del CLI e in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici, nell'entità riferita al rapporto ottimale tutore professionale/studenti, definito anche dalle specifiche convenzioni (un tutore professionale a tempo pieno ogni quindici studenti, operante – in relazione al progetto formativo – presso la sede formativa o presso le sedi di insegnamento clinico).

Il tutore professionale orienta e assiste gli studenti lungo tutto il periodo degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esperienze dei singoli.

Sono compiti del tutore professionale:

- ❑ facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo delle competenze professionali;
- ❑ predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento, all'accoglienza e all'integrazione dello studente;
- ❑ valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica delle esperienze di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione dello studente.

7.3. L'Assistente di tirocinio

L'Assistente di tirocinio è nominato annualmente dal CCLI, su proposta dei singoli Coordinatori di sezione, tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del CLI e in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici, nelle modalità e nell'entità riferita al rapporto ottimale assistente di tirocinio/studenti, definito anche dalle specifiche convenzioni.

L'Assistente di tirocinio orienta e assiste gli studenti, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo per le attività di tirocinio.

Contribuisce alla creazione di un contesto di tirocinio adeguato, che assicuri condizioni favorevoli all'apprendimento, all'accoglienza e all'integrazione dello studente.

8. OBBLIGO DI FREQUENZA

Lo studente è tenuto a frequentare il CLI per almeno il 80% di ogni attività didattica prevista dal piano degli studi, comprese le attività formative professionalizzanti (tirocinio).

La frequenza viene verificata dai docenti e dagli assistenti di tirocinio, adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCLI. L'attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente da un docente del Corso Integrato, sulla base degli accertamenti effettuati.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza per ciascun corso integrato di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

9. APPRENDIMENTO AUTONOMO

Il CLI garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Tale monte ore, ai sensi del D.M. 2 aprile 2001, istitutivo dei corsi di laurea in infermieristica, in considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie, non può essere superiore al trenta per cento dell'impegno orario complessivo previsto dal documento annuale di programmazione didattica.

Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:

- ❑ all'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CLI per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, ecc.) sono collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale della Facoltà o della sezione di Corso;
- ❑ allo studio personale, per la preparazione degli esami.

10. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire di norma entro il primo di ottobre.

Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio di norma nella prima settimana di ottobre.

Nel rispetto dell'Ordinamento Didattico, il CCLI elabora ogni anno e sottopone al Consiglio di Facoltà un Documento annuale di Programmazione Didattica (DAPD).

Il DAPD, elaborato nei tempi stabiliti per la predisposizione dell'offerta formativa del CLI e comunque con almeno due mesi di anticipo dall'inizio dei corsi, contiene:

- ❑ l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CLI per l'anno accademico di riferimento, comprensivo degli obiettivi dei singoli corsi di insegnamento e della specificazione di eventuali attività didattiche di tipo esercitativo, integrativo e tutoriale;
- ❑ i contenuti e le modalità di valutazione e di certificazione del profitto per le singole attività didattiche;
- ❑ i principali elementi della programmazione didattica del tirocinio (obiettivi, attività didattiche, esercitazioni, forme di valutazione, periodi e orari di frequenza), compreso l'elenco delle sedi per lo svolgimento dei tirocini stessi;
- ❑ l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CLI per l'anno accademico di riferimento, relativo alle attività opzionali a scelta dello studente e le modalità di valutazione delle stesse;
- ❑ il calendario didattico dell'anno accademico, comprensivo dei periodi di lezione, di tirocinio, degli esami e di sospensione delle attività didattiche;
- ❑ le proposte inerenti le modalità di preparazione e di svolgimento della Prova Finale.

11. SBARRAMENTI E PROPEDEUTICITÀ

11.1. Sbarramenti

Per l'ammissione alla prova finale del CLI, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano degli Studi.

È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza e abbiano **acquisito un numero minimo di crediti formativi universitari secondo il seguente schema:**

- **50 CFU minimi per passare dal primo al secondo anno di corso;**
- **105 CFU minimi per passare dal secondo al terzo anno di corso.**

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento del proprio anno di iscrizione o che non abbia superato l'esame di tirocinio, viene iscritto con la qualifica di ripetente all'anno da cui proviene.

Lo studente che non abbia **acquisito almeno 50 CFU relativi al primo** anno di corso, al momento dell'iscrizione al **secondo** anno accademico, viene iscritto sotto condizione. **Lo studente che non abbia acquisito almeno 105 CFU relativi al secondo anno di corso, al momento dell'iscrizione al terzo anno accademico, viene iscritto sotto condizione.** Tale condizione perdura fino alla sessione straordinaria di febbraio, sessione in cui lo studente può sostenere solo due esami. Se in tale sessione non viene risolta positivamente la condizione a cui era sottoposto al momento dell'iscrizione, lo studente acquisisce la qualifica di studente fuori corso temporaneo, nella quale permane per tutto l'anno.

È tuttavia consentito, agli studenti che abbiano frequentato e ottenuto la firma di frequenza, sostenere esami di profitto dei corsi integrati frequentati nel primo semestre, a partire dalla sessione estiva e dopo aver **acquisito i CFU minimi relativi all'anno precedente.**

L'iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza ai corsi di insegnamento, comporta l'obbligo di frequenza per i corsi di insegnamento per i quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza.

L'iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza o mancato superamento dell'esame di tirocinio, comporta la frequenza e la positiva valutazione delle esperienze di tirocinio previste per quell'anno di corso.

11.2. Propedeuticità

Lo studente è tenuto a sostenere gli esami di profitto previsti dal Piano degli studi, rispettando le propedeuticità indicate dal presente Regolamento (allegato C).

12. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Il numero e le tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti e le modalità di iscrizione alle stesse sono indicate nel Documento annuale di programmazione didattica.

Il numero complessivo degli esami non può superare il numero di 30 nei tre anni di corso.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Possono altresì rilevare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti. In questo caso, le valutazioni riportate nelle verifiche in itinere rappresentano una percentuale, definita dalla struttura didattica competente e riportata nel DAPD, del voto dell'esame finale. Le valutazioni conseguite nell'ambito delle verifiche in itinere non sono valide negli anni accademici successivi a quello del loro conseguimento e, dunque, perdono validità al termine della sessione straordinaria di febbraio. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati, denominati sessioni d'esame.

Le sessioni d'esame non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni d'esame sono fissate:

- la prima nel mese di febbraio, con un prolungamento nel periodo pasquale;
- la seconda nei mesi di giugno-luglio;
- la terza nel mese di settembre, con un prolungamento nel periodo natalizio.

È prevista una quarta sessione d'esame straordinaria, nel mese di febbraio.

Nella sessione straordinaria di febbraio è consentito sostenere al massimo due esami.

Per ogni sessione sono previsti due appelli d'esame, distanziati fra loro di almeno due settimane.

È previsto un solo appello nei prolungamenti delle sessioni.

Per gli studenti fuori corsi temporaneo e per gli studenti lavoratori possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame, durante i periodi di attività didattica.

La composizione e il funzionamento delle commissioni d'esame sono regolamentati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

La Commissione di esame è costituita da almeno due docenti. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il presidente della Commissione dispone la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

- ❑ prove orali tradizionali e/o prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- ❑ prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze professionali e delle capacità gestuali e relazionali).

Gli studenti che non superano un esame non possono iscriversi per sostenere il medesimo esame in un altro appello della medesima sessione, fatta salva una diversa disposizione del Presidente della Commissione.

13. ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE

Lo studente ha a disposizione 8 CFU da dedicare alla preparazione della prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione infermieristica e che prevede la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.

L'elaborato scritto si riferisce a un argomento di interesse infermieristico, scelto dallo studente e svolto sotto la supervisione di un relatore indicato dal CCLI, secondo modalità e tempi prestabiliti

14. PROVA FINALE

Lo prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione infermieristica, prevede ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.

Per l'ammissione alla prova finale del CLI, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i 172 crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti nei tre anni di corso dal Piano degli Studi.

La prova finale si svolge nelle due sessioni indicate per legge (art. 6, DM 2-4-2001 n°136), di norma nei mesi di ottobre/novembre e marzo/aprile.

La prova finale prevede:

- a) l'elaborazione e presentazione di un elaborato scritto di pertinenza infermieristica;
- b) una prova pratica per la dimostrazione di competenze e abilità pratiche.

Entrambe le prove (elaborato scritto e prova pratica) devono essere superate.

Il voto di Laurea è espresso in centodecimi ed è determinato secondo modalità proposte dal CCLI e approvate dal Consiglio di Facoltà e indicate nel documento annuale di programmazione didattica.

15. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO

15.1 Trasferimenti interni al Corso di Laurea in Infermieristica

Il presente regolamento disciplina i trasferimenti degli studenti tra le diverse sezioni del CLI accreditate presso le strutture del servizio sanitario regionale con apposito accordo attuativo ('trasferimenti interni').

Entro il 31 luglio, la Segreteria Studenti comunica il numero di posti disponibili, a seguito di rinunce e congedi, per i trasferimenti interni presso ciascuna sezione del CLI.

Gli studenti che intendono richiedere un trasferimento interno devono presentare una domanda motivata entro il 31 agosto.

Qualora il numero delle domande di trasferimento sia superiore al numero dei posti disponibili, il CCLI affida alla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari l'incarico di stabilire una graduatoria. Detta Commissione, prima di esaminare le domande presentate, determina i punteggi da assegnare a ciascuno dei seguenti criteri:

- posizione dello studente nella graduatoria iniziale di ammissione;
- presenza di eventuali problemi di trasporto (difficoltà a raggiungere la sezione del CLI);
- crediti formativi universitari acquisiti.

15.2 Trasferimenti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altre Università

Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altre Università sono accolti nel limite dei posti disponibili.

Gli studi compiuti da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altre Università sono riconosciuti con delibera dal Consiglio di Facoltà, previa valutazione da parte della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari del Corso di Laurea in Infermieristica, la quale valuta la carriera di studio fino a quel momento seguita, riconosce i crediti utili e individua i conseguenti obblighi formativi.

Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio di Facoltà dispone per l'iscrizione regolare dello studente a uno dei tre anni di corso, adottando le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del presente regolamento.

Lo studente trasferito da altra Università viene assegnato a una sezione del CLI tenendo conto della sua richiesta e delle disponibilità di posti.

15.3 Riconoscimento dei Crediti formativi universitari conseguiti presso altri Corsi di Laurea

I crediti formativi universitari conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Laurea della medesima Università o di altre Università, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità espresso dalla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, previa valutazione degli obiettivi formativi e dei contenuti di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CLI.

15.4 Riconoscimento degli studi compiuti presso Università straniere

Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso Università di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, le domande devono pervenire alla Segreteria Studenti entro il 31 del mese di agosto di ogni anno. Tutti i richiedenti, cittadini stranieri, sono tenuti a sostenere l'esame di lingua italiana nella data stabilita dal Ministero competente per l'accesso ai corsi di laurea degli studenti stranieri; non può essere ammesso alle prove successive chi non ha superato la prova di lingua italiana.

Ai candidati è sottoposta una prova scritta, vertente sugli insegnamenti del curriculum vigente.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Corso e da almeno tre membri della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari.

La data del test è fissata annualmente, di norma entro il 30 del mese di settembre.

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi come fuori corso del terzo anno e sono pertanto esonerati da obblighi di frequenza alle lezioni.

Ai candidati ammessi come fuori corso del terzo anno sono determinati i seguenti obblighi formativi aggiuntivi:

- superamento dell'esame di Fondamenti di Infermieristica Generale;
- superamento dell'esame di Metodologia dell'assistenza e Infermieristica clinica di base;
- superamento dell'Esame di Organizzazione della professione infermieristica, limitatamente al modulo di Organizzazione della professione infermieristica;
- superamento dell'Esame di Scienze del management, limitatamente ai moduli di Diritto del lavoro e Diritto pubblico;
- superamento dell'Esame di Medicina Legale e deontologia professionale;
- superamento della prova finale di Inglese III;
- frequenza e superamento del tirocinio del terzo anno;
- Esame Finale, comprensivo dell'elaborato scritto.

16. RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA IN INFERMIERISTICA CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica, affida alla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari l'incarico per il riconoscimento della Laurea in Infermieristica conseguita presso Università Estere.

Ai fini del riconoscimento, la Commissione si attiene a quanto regolato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

17. VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA DIDATTICA

Il CLI è sottoposto con frequenza annuale a una valutazione riguardante:

- ❑ Organizzazione complessiva del Corso di studi:
 - carico di studio complessivo;
 - organizzazione degli insegnamenti.
- ❑ Organizzazione del singolo insegnamento:
 - orario dell'attività didattica;
 - disponibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni;
 - definizione delle modalità d'esame.
- ❑ Attività didattiche e studio:
 - capacità del docente di stimolare/motivare l'interesse verso la disciplina;
 - chiarezza del docente nell'esposizione degli argomenti;
 - proporzione tra carico di studio e crediti assegnati all'insegnamento;
 - adeguatezza del materiale didattico;
 - utilità ai fini dell'apprendimento delle attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, ecc.).
- ❑ Infrastrutture:
 - adeguatezza delle aule e delle attrezzature didattiche.
- ❑ Interesse e soddisfazione.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti.

I risultati della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica vengono annualmente resi pubblici a tutti i Docenti e agli studenti.

18. FORMAZIONE PEDAGOGICA DEL PERSONALE DOCENTE

Il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica organizza periodicamente, almeno una volta ogni due anni, iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.

L'Istituzione sanitaria sezione del CLI garantisce al proprio personale coinvolto nel CLI la frequenza alle attività di formazione pedagogica a supporto delle funzioni di docente, tutore e assistente di tirocinio.

19. SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

Il CLI predispone un sito WEB, contenente tutte le informazioni utili agli studenti e al personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

Nelle pagine WEB del Corso di Laurea, aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione:

- ❑ l'ordinamento didattico;
- ❑ il piano degli studi;

- ❑ il documento annuale di programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei Corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, il calendario per gli appelli di esame di ciascun Corso, il luogo e l'orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti;
- ❑ eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione.

ALLEGATI:

- a) **Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica**
- b) **Piano degli studi del Corso di Laurea in Infermieristica**
- c) **Propedeuticità**